

(N. 2122)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1957

Direzione, vigilanza e coordinamento delle attività
riguardanti la scuola popolare

ONOREVOLI SENATORI. — La scuola popolare fu istituita con decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con legge 16 aprile 1953, n. 326. Per riassumerne le finalità giova riportare l'articolo 1 del decreto del 1947: « È istituita una Scuola popolare, per combattere l'analfabetismo, per completare l'istruzione elementare, per orientare all'istruzione media o professionale. La scuola è gratuita, diurna e serale, per giovani e adulti, e viene istituita presso le scuole elementari, le fabbriche, le aziende agricole, le istituzioni per emigranti, le caserme, gli ospedali, le carceri e in ogni ambiente popolare, specie in zone rurali, in cui se ne manifesti il bisogno ».

Poichè si impone la necessità di coordinare tutte le molteplici iniziative di carattere educativo che non hanno finora trovato nelle at-

tuali strutture amministrative una loro definitiva configurazione, si è predisposto l'unito disegno di legge tendente a stabilire che ai servizi di direzione, di vigilanza e di coordinamento delle attività riguardanti la Scuola popolare sia preposto un direttore generale appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Non si vuole proporre la istituzione di una direzione generale, ma si vuole soltanto integrare, col minimo di onere per il bilancio dello Stato, la legislazione vigente per la Scuola popolare, mediante una vigile azione di coordinamento e di propulsione e l'esercizio di una effettiva direzione.

La copertura dell'onere finanziario è assicurata dalla apposita disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo unico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

La direzione, la vigilanza e il coordinamento delle attività riguardanti la Scuola popolare, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1953, n. 326, sono esercitati, alle dipendenze del Ministro, da un direttore

generale appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Detto ruolo è pertanto aumentato di un posto di direttore generale.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 3.750.000, si provvederà a carico del capitolo n. 304 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58 e di quello corrispondente per il successivo esercizio.